

Monitoraggio parlamentare e normativo per l'Information Technology

(n. 5 – 6 settembre 2018)

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018, il decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Il provvedimento interviene su alcune disposizioni normative relative ai "lavoratori molto svantaggiati" di cui all'articolo 2, n. 99 (Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità) del regolamento (UE) n. 651/2014. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106", considera di "interesse generale" l'attività di impresa - finalizzata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - tramite la quale vengono occupati lavoratori molto svantaggiati, come definiti dal citato regolamento UE. Il comma 5 dell'art. 2 prevede attualmente come il numero di persone svantaggiate o con disabilità e di lavoratori molto svantaggiati non può essere inferiore al trenta per cento dei lavoratori. La modifica introdotta dal decreto legislativo correttivo precisa come, ai fini del computo di questa percentuale, i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un terzo. Il decreto introduce un limite temporale di 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione, superato il quale tali lavoratori non possono più considerarsi svantaggiati, in quanto tale situazione non può ritenersi permanente.

L'articolo 4 del correttivo introduce invece una clausola "di salvaguardia", volta a garantire - così come esplicitato dalla relazione illustrativa del provvedimento - che "le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa".

La modifica all'articolo 13 precisa che l'attività dei volontari può essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati; infatti, questi possono essere utilizzati in "misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti".

Il termine per l'adeguamento degli statuti alle previsioni normative introdotte dalla riforma viene poi allineato a quello indicato dal Codice del Terzo settore, di conseguenza i mesi a disposizione per modificare gli statuti saranno 18 e non 12, dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 112 del 2017.

Vengono inoltre apportate alcune modifiche alle misure fiscali e di sostegno economico.